

**Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN  
ID 2202**

#### CHIARIMENTI

**I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it),  
[www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)**

\*\*\*

##### 1) Domanda

Con specifico riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, il Capitolato d'Oneri impone che ogni concorrente deve aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari un fatturato specifico medio annuo per "lotti Applicativi (nn. 1, 2, 3 e 4): servizi di sviluppo, servizi di manutenzione software, servizi di conduzione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN (di cui al capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale)". In virtù delle risposte ai chiarimenti nn. 46 e 92 e premesso che l'art. 105, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che "Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.", si chiede di confermare che il concorrente, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica-finanziari sopra individuato, possa spendere anche il fatturato ottenuto per servizi erogati in qualità di subappaltatore autorizzato da un'Amministrazione del SSN.

##### Risposta

Si conferma.

##### 2) Domanda

In considerazione delle richieste di chiarimento e relative risposte 12) e 80) pubblicate dalla Stazione Appaltante nel file "ID 2365 Chiarimenti\_signed.pdf" il giorno 25/01/2022 e incentrate sulla corretta interpretazione dei vincoli di partecipazione per RTI/Consorzi "sovrabbondanti" (vincoli realizzati con finalità pro-competitività), si chiede di confermare che una società appartenente ad un gruppo industriale in possesso del 100% del requisito di partecipazione non possa aggregarsi in forma di RTI o Consorzio con una ulteriore società non appartenente a tale gruppo la quale sia già in grado singolarmente di soddisfare i requisiti di partecipazione. Si chiede di confermare infine che una società appartenente ad un gruppo possa sì concorrere insieme con un'altra società del medesimo gruppo che possieda il 100% del requisito di partecipazione purchè, anche in questo caso, del medesimo RTI/Consorzio non faccia parte un'ulteriore impresa - esterna a tale gruppo - già singolarmente in possesso del 100% del requisito.

##### Risposta

Per la prima domanda si precisa che nuovamente che ai fini dell'operatività del divieto, almeno due o più imprese devono essere in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione. Pertanto il RTI o Consorzio non sarà considerato c.d. "sovrabbondante" i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici di partecipazione; ii) oppure se un'unica impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici di partecipazione e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggano tali requisiti ovvero li posseggano in misura inferiore al 100%. Nel caso di specie, pertanto, una **società X** appartenente ad un gruppo industriale in possesso del 100% del requisito di partecipazione potrà aggregarsi in forma di RTI o Consorzio con una ulteriore società non appartenente a tale gruppo la quale sia già in grado singolarmente di soddisfare i requisiti di partecipazione qualora tale **società X** non possieda il requisito al 100% in proprio, oppure qualora non partecipi alla medesima aggregazione un'altra società del medesimo gruppo in possesso del requisito al 100%.

Per la seconda domanda si conferma

### **3) Domanda**

Si chiede di confermare che, analogamente a quanto dichiarato per il lotti 5-6 nella risposta alla domanda di chiarimento n. 24, anche per i Lotti 1-2-3-4 la sezione "1. PREMessa" non concorra al limite complessivo di 45 pagine.

#### **Risposta**

Si conferma.

### **4) Domanda**

In riferimento a quanto riportato a pag. 33 del capitolato d'onere: "Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando: a) ...; b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2. del presente Capitolato d'Oneri. Si precisa che, fermo restando quanto previsto per il caso di partecipazione a più lotti, ciascun concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti di partecipazione", si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti applicativi dove le imprese che compongono l'RTI NON mutino il ruolo di mandataria/mandante, sia possibile esprimere un valore unico complessivo del fatturato specifico del concorrente valido per tutti i lotti cui si intende partecipare, e che non risulta pertanto necessario esprimere la ripartizione della quota di detto fatturato sui singoli lotti.

#### **Risposta**

Non si conferma.

Divisione Sourcing ICT  
Il Responsabile  
(Ing. Patrizia Bramini)